

Articolo 17e

Assistenza in convivenza: registrazione della durata del lavoro

- ¹ Il prestatore di personale mette a disposizione uno strumento per registrare le ore di lavoro, il servizio di reperibilità, gli interventi durante tale servizio nonché le pause.
- ² La persona assistita e il lavoratore vistano le ore di lavoro prestatei.
- ³ Il prestatore di personale controlla e vista regolarmente e tempestivamente le schede orarie.

Capoverso 1

Per controllare il rispetto di queste disposizioni, è indispensabile tenere nota delle ore di lavoro, dei servizi di reperibilità e dei relativi interventi nonché delle pause. Il prestatore di personale deve pertanto mettere a disposizione uno strumento adeguato a rilevare i dati in questione. La registrazione può avvenire in qualsiasi forma (p. es. elettronicamente ma anche con una tabella Excel cartacea).

Capoverso 2

La persona assistita (o i suoi familiari) e il lavoratore vistano i dati in questione.

Capoverso 3

Il prestatore di personale è tenuto a controllare e vistare tempestivamente i dati inseriti, anche per verificare se le condizioni di impiego corrispondono alle previsioni iniziali.